LEGGE 23 novembre 2005 n.170

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

**Noi Capitani Reggenti**
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 novembre 2005.*

### Art.1

In riconoscimento della funzione pubblica svolta e del ruolo esercitato nell'ambito degli organi istituzionali dello Stato, al fine di garantire loro la possibilità di espletare autonomamente i propri compiti al servizio della collettività, è riconosciuto ai Partiti e Movimenti politici che hanno presentato liste elettorali e che sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale un finanziamento annuo a carico dello Stato.

### Art. 2

Il contributo dello Stato per il finanziamento di cui al precedente articolo è pari al 2,5 per mille delle entrate del Bilancio Preventivo, detratte le partite di giro ed i mutui a pareggio, e viene suddiviso tra i Partiti ed i Movimenti per il 75 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell'ambito delle rispettive liste e per il 25 per cento in parti uguali e fisse fra i Partiti e Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre Consiglieri, tenuto conto della decurtazione per l'erogazione del contributo di cui al successivo comma.

Per i Partiti e Movimenti le cui liste hanno ottenuto un numero di Consiglieri inferiore a tre il contributo fisso è pari a Euro 12.000,00.

### Art.3

La liquidazione del finanziamento per ciascun Partito o Movimento avviene in rate mensili.

Ciascun Partito o Movimento, con delega scritta del suo legale rappresentante depositata presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contenente espresso esonero

dell'Amministrazione da ogni responsabilità, designa una persona incaricata alla riscossione o comunica le coordinate bancarie per l'accredito in conto corrente.

La funzione di legale rappresentante è svolta dal segretario o responsabile politico ovvero dal responsabile amministrativo nominato dai competenti organi di ciascun Partito o Movimento. Il suo nome deve essere comunicato alla Segreteria Istituzionale entro cinque giorni dalla nomina.

**Art.4**

Ai Consiglieri che, durante la legislatura, si distaccano dal Gruppo o Rappresentanza Consiliare della lista in cui sono stati eletti è riconosciuto il solo contributo proporzionale.

Nel corso della legislatura il contributo fisso riconosciuto a ciascun Partito o Movimento non può essere soggetto ad una nuova ripartizione, salvo diverso accordo tra tutti i Consiglieri eletti nella stessa lista, nel caso decidano di costituire due o più Gruppi o Rappresentanze Consiliari, ovvero nelle liste di Partiti e Movimenti diversi, nel caso decidano di costituire un unico Gruppo o Rappresentanza Consiliare.

**Art. 5**

Nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale il finanziamento di cui all'articolo 2 viene raddoppiato e corrisposto entro il mese in cui vengono convocati i comizi elettorali.

**Art.6**

Ai Partiti e Movimenti di cui all'articolo 1 è riconosciuta la facoltà di intestarsi beni mobili registrati ed immobili direttamente strumentali all'esercizio della propria attività e di esercitare i relativi diritti compreso quello del trasferimento di proprietà, di assumere personale, contrarre obbligazioni, stipulare contratti necessari o utili all'esercizio della propria attività.

A tal fine la Segreteria Istituzionale rilascia i certificati di vigenza attestanti la denominazione, la sede sociale, i dati anagrafici del legale rappresentante del Partito o Movimento che ha presentato una lista elettorale ed è rappresentato in Consiglio Grande e Generale.

Ai fini della determinazione dell'imposta sulle importazioni di beni direttamente strumentali alla propria attività, i Partiti ed i Movimenti di cui all'articolo 1 sono equiparati agli operatori economici in possesso di regolare licenza o patente di esercizio.

L'Ufficio del Lavoro è tenuto a rilasciare ai Partiti e Movimenti che ne facciano richiesta il codice operatore economico per le operazioni di carattere economico connesse all'esercizio della loro attività.

Presso la Segreteria Istituzionale è conservato il registro dei Partiti e Movimenti rappresentati in Consiglio Grande e Generale con i dati di cui ai commi precedenti.

**Art .7**

I lavoratori dipendenti assunti dai Partiti e Movimenti di cui all'articolo 1 hanno diritto al distacco dal posto di lavoro in cui risultano occupati. La durata del distacco o dell'incarico è stabilita dall'organo che lo richiede, che può revocarlo a sua discrezione.

La richiesta di distacco deve essere inoltrata al datore di lavoro dal legale rappresentante del Partito o Movimento politico.

Gli oneri retributivi, contributivi e comunque connessi alla carriera del dipendente gravano per intero sul Partito o Movimento che ha effettuato l'assunzione.

I lavoratori distaccati hanno diritto di essere riammessi al posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.

**Art. 8**

I Partiti ed i Movimenti politici che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a depositare presso la Segreteria Istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio relativo all'anno precedente.

La Segreteria Istituzionale li rende pubblici attraverso gli organi di stampa.

**Art. 9**

Agli adempimenti di cui alla presente legge sono altresì tenuti i Consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge.

**Art. 10**

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione, in conformità a corretti principi contabili ed alle norme di cui alla Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

Esso deve comprendere:

a) lo stato patrimoniale con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio;
b) il conto economico con l'indicazione dei costi e dei ricavi di competenza dell'anno e del risultato finale di avanzo o disavanzo di gestione.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle diverse voci che lo compongono e dalla delibera di approvazione del competente organo del Partito o Movimento.

Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo e/o dal segretario o responsabile politico del Partito o Movimento, che si assumono in solido la responsabilità della completezza e della veridicità dello stesso.

**Art. 11**

Ogni anno i bilanci dei Partiti e Movimenti vengono sottoposti a revisione contabile al fine di verificare se sono stati redatti con chiarezza ed in maniera corretta e se rappresentano in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno.

La revisione viene effettuata da un Collegio di tre revisori contabili iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria e scelti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale nel mese di maggio di ogni anno, con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Grande e Generale.

Il Collegio ha diritto di ottenere dai responsabili amministrativi e politici dei Partiti e Movimenti ovvero da chiunque ne sia in possesso le notizie ed i documenti necessari o utili alla revisione e può procedere ad accertamenti e controlli presso le sedi dei Partiti o Movimenti.

La relazione conclusiva del Collegio viene notificata alla Segreteria Istituzionale ed al Partito o Movimento interessato al quale è riconosciuta la facoltà di avanzare ricorso entro dieci giorni alla

Commissione di Controllo della Finanza Pubblica la quale decide inappellabilmente entro i successivi venti giorni.

La relazione conclusiva del Collegio e l'eventuale pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica vengono rese pubbliche a cura della Segreteria Istituzionale.

**Art. 12**

Qualora il Collegio di revisione di cui al precedente articolo rilevi gravi violazioni della presente legge ovvero che il bilancio non rappresenta in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno, il finanziamento di cui alla presente legge è ridotto alla metà per i successivi dodici mesi. In caso di recidiva nell'arco della stessa legislatura, il finanziamento non sarà erogato per i dodici mesi successivi alla notifica della relazione conclusiva del Collegio di revisione.

La presentazione del ricorso di cui al quarto comma dell'articolo 11 sospende l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente fino alla pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

**Art. 13**

I contributi anonimi ai soggetti di cui agli articoli 1, 4 e 14 sono vietati. I dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che hanno effettuato elargizioni devono risultare da apposito elenco da conservare insieme ai documenti contabili.

I contributi e le utilità rispettivamente di importo o valore superiore a euro 3.000,00 per ogni anno solare devono risultare da apposito allegato al bilancio contenente i dati identificativi dei donatori.

In deroga al primo comma del presente articolo, è consentita la raccolta di fondi di modesta entità in forma anonima, in appositi contenitori di materiale trasparente, durante convegni, feste ed eventi diversi promossi dai Partiti o Movimenti. L'ammontare complessivo dei contributi ricevuti con tale modalità deve essere evidenziato attraverso un'apposita voce di bilancio.

**Art. 14**

I rendiconti di eventuali gestioni autonome ed i bilanci di Associazioni, Fondazioni e Società partecipate o finanziate dai Partiti o Movimenti devono essere allegati ai bilanci di questi ultimi.

**Art. 15**

Chiunque ponga in essere atti in violazione dell'articolo 13 è punito con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Chi, avendo offerto contributi o utilità in violazione dell'articolo 13, confessi spontaneamente ed utilmente il fatto è punito con la multa a giorni di secondo grado.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice penale.

**Art.16**

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con appositi stanziamenti annuali da approvarsi con Legge di Bilancio.

**Art. 17**

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Partiti ed i Movimenti di cui all'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Istituzionale lo stato patrimoniale di cui al secondo comma dell'articolo 10 con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art.18**

Sono abrogati:
- gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 5 settembre 1972 n.28;
- l'articolo 1 della Legge 28 gennaio 1981 n.5;
- l'articolo 5 della Legge 20 Maggio 1985 n.59;
- la Legge 29 gennaio 1987 n.13;
- la Legge 29 gennaio 1987 n.14;
- l'articolo 20, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1996 n.6.

E' altresì abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

**Art.19**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello delle prossime elezioni politiche.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 5 dicembre 2005/1705 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI
*Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi*

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Rosa Zafferani*